

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Presidente -

Dott. RUBINO Lina - Consigliere -

Dott. GIANNITI Pasquale - Consigliere -

Dott. AMBROSI Irene - Consigliere -

Dott. MOSCARINI Anna - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16959 DEL 2020 proposto da:

ASSESSORATO REGIONALE ALLA SANITA' (Regione Sicilia) in persona del Legale Rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato ex lege in

Roma Via dei Portoghesi 12;

- ricorrente -

contro

A.A., B.B., C.C., tutte in proprio e nella qualità di eredi di D.D., rappresentate e difese dagli avvocati

GIUSEPPE MAZZARELLA e CLAUDIO TROVATO, ed elettivamente domiciliate in Roma Via F.

Confedonieri 5 presso lo studio dell'avvocato ANDREA MANZI;

pec. Nmazzarella(at)pecavvpa.it;

andreamanzi(c)ordineavvocatiroma.org;

-controricorrente -

avverso la sentenza n. 23-2020 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il

20/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2023 dal Cons. ANNA

MOSCARINI.

Svolgimento del processo

C.C., A.A. e B.B., in proprio e quali eredi di D.D., convennero con distinti atti di citazione la Regione

Sicilia, la Gestione Liquidatoria della soppressa Usl di (Omissis) e l'Assessorato alla Sanità della Regione Sicilia davanti al Tribunale di Gela per sentirne pronunciare la condanna al risarcimento dei danni da essi

rispettivamente subì in conseguenza della morte del congiunto, D.D., il quale, in qualità di primo medico di sezione presso la ex Uls di (Omissis) con l'incarico di coordinare i servizi di ambulatorio ed il personale, dopo aver riportato due infarti "nel (Omissis), veniva giudicato dalla Commissione dell'ex (Omissis) idoneo a riprendere il servizio con prescrizioni, ovvero escludendo attività lavorativa che potesse comportare contatto con numeroso pubblico, potendo tale condizione causare situazione di stress con possibile recidiva della patologia; rimanendo l'amministrazione sanitaria inerte rispetto a tale prescrizione, il Dott. D.D. permaneva nello svolgimento della mansione originaria, finché in data (Omissis), decedeva per ipertensione, infarto del miocardio, collasso cardiocircolatorio". Chiesero pertanto che le convenute fossero ritenute responsabili ai sensi degli artt. 2043, 2059 c.c. e 40 c.p. per "aver consentito al Dott. D.D. di prestare il servizio nel medesimo settore senza adottare le cautele necessarie in ragione delle sue condizioni di salute," benché prescritte dalla Commissione medica". Riassunto il giudizio davanti al Tribunale di Caltanissetta e svolta una CTU, tale giudice ritenne che, mentre, le cause naturali non hanno avuto efficacia autonoma nella produzione del danno, la condotta omissiva della ex Uls si è posta come causa autonoma nella produzione dell'evento morte del D.D., conseguentemente condannandola a risarcire i danni stimati in Euro 395.000.000 in favore del coniuge e rispettivamente in Euro 502.400.000 e in Euro 522.000.000 per ciascuno dei figli. Successivamente la Corte d'Appello di Caltanissetta ha rigettato il gravame interposto dall'Assessorato: Avverso la sentenza l'Amministrazione soccombente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Hanno resistito A.A., B.B. e C.C. con controricorso: La causa è stata assegnata per la trattazione in Adunanza Camerale ricorrendo i presupposti di cui all'art. 380 bis c.p.c. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso- violazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 41 c.p., 1223, 1226, 1227, 2043, 2059, 2055, 2697 e 2909 c.c. nonché dei principi di giustizia retributiva. e di proporzionalità di cui alla Cost., art. 3, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; violazione e falsa applicazione dei principi iura novit curia di cui all'art. 113 c.p.c. della necessaria corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 - la ricorrente lamenta che, pur' in presenza di due concause nella produzione del danno, naturale ed umana, la corte di merito erroneamente non ha ridotto il risarcimento in ragione della presenza di cause naturali, non imputabili a fatto della convenuta, in contrasto con quanto affermato da Cass. n. 975 del 2009. Con il terzo motivo di ricorso - violazione dell'art. 112 c.p.c. e del principio di necessaria corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato in relazione all'art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c.: nullità della sentenza e del procedimento - la ricorrente torna a censurare la pretesa illogica motivazione secondo cui la questione della causalità giuridica non sarebbe stata prospettata dall'appellante, pur avendo la corte del merito poi sostanzialmente deciso su di essa. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono infondati. In applicazione del 'criterio del "più probabile che non" la corte di merito ha ritenuto che la condotta della Usl, che ignorando le indicazioni mediche ha mantenuto il D.D. nelle stesse mansioni svolte prima del verificarsi degli infarti, ha nella specie assunto il rilievo di causa autonoma sufficiente alla produzione dell'evento mortale. Come questa Corte, anche a Sezioni Unite, ha avuto modo di sottolineare, ai sensi degli artt. 40 e 41 c.p. un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (v. Cass., 8/7/2010, n. 16123; Cass., S.U. 11/1/2008 n. 576); ne consegue che debbono essere risarcite tutte le conseguenze dannose derivanti dall'evento di danno in base non solo ad un rapporto di regolarità giuridica (v. già Cass., 11/1/1989 n. 65) ma anche di causalità specifica (v. Cass., 2/12/2021 n. 38076; Cass. 29/9/2015 n. 19213; Cass. 29/8/2011 n. 17685 ; Cass. 27/4/2011 n. 9404; Cass., S.U. 11/1/2008 n. 584; Cass., S.U. 11/1/2008 n. 582; v. anche Cass., 28/4/2022 n. 13342). In particolare, le conseguenze (nella specie, la morte) cui il defunto è rimasto esposto in ragione del mantenimento da parte della Usl del D.D. nello stesso servizio, nello svolgimento del quale aveva subito i due infarti, senza adibirlo- come indicato dalla Commissione medica- allo

svolgimento di mansioni diverse, meno stressanti e non comportanti contatti con il pubblico.

A tale stregua, correttamente i giudici del merito hanno escluso ogni rilevanza causale del pregresso stato morboso del D.D., quale antecedente, privo di interdipendenza funzionale con l'accertata condotta colposa della Usl nella verifica del sinistro; e del tutto correttamente hanno escluso la ricorrenza nella specie del concorso tra causa umana imputabile e concausa umana non imputabile (cfr. Cass., 21/7/2011 n. 15991; Cass., 22/11/2019 n. 30521; Cass., 24/2/2023 n. 5737).

Orbene, nell'impugnata sentenza la Corte di merito, pur facendo Menzione di "concause" (sul punto dovendo essa invero correggersi) ha fatto sostanzialmente corretta applicazione dei suindicati principi, sia nella parte in cui ha valutato che la causa umana, costituita dalla condotta dell'azienda sanitaria, ha nella specie assunto un'autonoma efficacia causale nella produzione del danno evento, sia nella parte in cui ha escluso di poter valutare, sotto il profilo della riduzione equitativa del danno, la presenza di una concausa ai sensi dell'art. 1227 C.C..

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta omesso esame, da parte della Corte d'Appello, di circostanze fattuali ed istruttorie, certamente controverse tra le parti, che se correttamente esaminate avrebbero certamente condotto il Giudice d'Appello ad un diverso decum, nel senso di ridurre l'entità del quantum, in base al criterio della causalità giuridica, violazione e falsa applicazione dei principi iura novit curia di cui all'art. 113 c.p.c. della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. dell'art. 115 c.p.c. degli artt. 2697 e 2909 c.c.; illogicità, contraddittorietà ed incongruenza della motivazione della impugnata sentenza: il tutto in relazione all'art. 360, c. 1 n. 5 c.p.c..

Il motivo è inammissibile, essendosi la ricorrente limitata a lamentare l'omesso esame di circostanze fattuali in violazione del requisito a pena di inammissibilità prescritto dall'art. 366, 1 co. n. 6 c.p.c." ed altresì in quanto la censura si sostanzia in una denuncia di errata valutazione del materiale probatorio acquisito dalla corte territoriale invero estranea al sindacato di legittimità (Cass., n. 27197 del 2011 e n. 24679 del 2013).

All'inammissibilità ed infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.

La ricorrente va condannata a pagare, in favore di parte controricorrente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

- La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 18.400 (di cui Euro 200 per esborsi), oltre ad accessori di legge e a spese generali al 15%;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002 , art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di cassazione, il 27 gennaio 2023.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2023.